

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021

Responsabile: Francesca Pettinato

Nata il 2.02.1964

Email: francesca.pettinato@amt.ct.it

Funzione: Responsabile Segreteria e Protocollo Generale

Qualifica: Capo Unità Organizzativa Amministrativa ad interim Nomina: C.d.A. Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A.

Decorrenza: 01.06.2018



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

Parte prima: Il PTPC 1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 3 2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO 5 2.1. IL CONTESTO ESTERNO 5 2.2. IL CONTESTO INTERNO 3. AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL PIANO 4. SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO 14 4.1. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 14 4.2. ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 18 5. MAPPATURA DEI PROCESSI ED INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO 19 **5.1. METODOLOGIA APPLICATA** 19 5.2. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO 20 6. TRATTAMENTO DEL RISCHIO 26 7. IL SISTEMA DISCIPLINARE 31 PARTE SECONDA: LA TRASPARENZA 1. LA TRASPARENZA ALLA LUCE DEL D. LGS. N. 97/2016 34 2. TRASPARENZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI 34 3. OGGETTO E FINALITÀ 36 4. IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA 37 5. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLA TRASPARENZA 37 6. ACCESSO CIVICO 38

7. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DEL TRIENNIO

39



1) IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (c.d. legge anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali ed anche nei soggetti di diritto privato in controllo pubblico, quale è AMT S.p.A.

A tal ultimo riguardo, la legge n. 190/12, all'art. 1, comma 34, prevede espressamente l'applicabilità dei commi da 15 a 33 dello stesso art. 1 alle "società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea".

Allo scopo di bloccare i fenomeni corruttivi di cui sopra la legge n. 190/2012 prevede, quindi, che tutte le Amministrazioni pubbliche definiscano un proprio piano di prevenzione della corruzione, che elabori una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirne il rischio e predisponga procedure dirette a selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione

La nozione di analisi del rischio di corruzione, come introdotta dall'art. 1 della Legge 190/2012, è intesa in senso molto ampio e non limitato al mero profilo penalistico, ovvero come possibilità che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi comportamenti corruttivi (Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015).

La Legge non contiene, infatti, una definizione di corruzione che viene data per presupposta; il concetto deve essere qui inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie rispetto alle fattispecie penalistiche disciplinate dagli artt. 318, 319, 319 ter c.p., e sono tali da comprendere l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I del codice penale, 1'art. 2635 del codice civile, il d.lgs. 231/2001 e le altre disposizioni applicabili.

L'intervento legislativo si muove, pertanto, nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione.



Inoltre il quadro normativo di riferimento è integrato dalle seguenti disposizioni legislative e precisamente:

- a) D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i., in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", recentemente modificato dal D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016.
- b) D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., che detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- c) D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sul Codice dei contratti pubblici.

Le principali novità introdotte dal D.lgs. n. 97/2016 riguardano la delimitazione soggettiva e oggettiva degli obblighi di pubblicità, trasparenza e la diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. E' stata introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, non oggetto di pubblicazione obbligatoria, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom Of Information Act (Foia). Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche quelli che non hanno obbligo di pubblicare, ad esclusione di un elenco tassativo di atti sottoposti a regime di riservatezza. Si tratta di un concetto di accesso civico molto più esteso rispetto al precedente, perché prevede che ogni cittadino possa accedere senza alcuna motivazione ai dati in possesso della Pubblica Amministrazione e che, contestualmente, tale possibilità di accesso non gli venga rifiutata senza motivazione. E' stata, anche, esplicitata la prevista gratuità del rilascio di dati e documenti (salvo i costi di riproduzione).

Il D.lgs. n. 97/2016 è intervenuto anche sulla legge 6 novembre 2012, n. 190 sia precisando i contenuti e i procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione, sia ridefinendo i ruoli, i poteri e le responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.

Viene definito il ruolo dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), cui viene attribuita la competenza, finora propria del Dipartimento della funzione pubblica, ad adottare il Piano nazionale anticorruzione e che assume un ruolo più incisivo anche sull'azione sanzionatoria.



Inoltre è previsto il superamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità che viene sostituito da un'apposita sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nella quale dovranno essere indicati i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati secondo le disposizioni del decreto legislativo. E' prevista altresì l'unificazione delle figure di responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

2) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

2.1) IL CONTESTO ESTERNO

Così come indicato nella determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015, e ribadito dai successivi PNA, l'analisi del contesto esterno rappresenta la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale ottenere informazioni necessarie a comprendere come il rischio di corruzione possa manifestarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via della specificità dell'ambiente in cui la stessa opera in termini di strutture territoriali e dinamiche sociali, economiche e culturali. L'inquadramento del contesto esterno richiede un'attività di individuazione, di selezione, di valutazione e di analisi delle caratteristiche ambientali in cui si trova ad agire l'Ente.

L'importanza di un'analisi che tenga conto del contesto ambientale in cui opera la società è testimoniata da quanto contenuto nell'Aggiornamento 2018 al PNA 2016 operato dall'ANAC; aggiornamento approvato con delibera n. 1074 del 21.11.2018.

Infatti nell'ambito dell'attività di monitoraggio (di cui si dà atto all'interno dell'aggiornamento 2018) sull'evoluzione della qualità dei Piani Triennali adottati in ambito nazionale dai vari Enti Territoriali e società di vario tipo, l'ANAC ha specificamente valutato, al fine di giudicare l'effettività e l'utilità dei diversi PTPC, la presenza o meno all'interno dei PTPC dell'analisi del contesto esterno.

Per quanto riguarda l'Azienda Metropolitana Trasporti della città di Catania si può affermare che la struttura e le peculiarità dell'attività esercitata dall'Azienda rendono non necessarie analisi specifiche dirette a verificare l'interessamento di soggetti malavitosi nei confronti della società che gestisce il trasporto pubblico locale nel territorio della città metropolitana di Catania.



Sul punto basti precisare che dalle risultanze di bilancio (facilmente verificabili nell'apposita sezione del sito ufficiale) e dalla tipologia di entrate della società (derivanti essenzialmente dalla vendita dei titoli di viaggio e da contributi pubblici non sempre erogati con tempestività) emerge una situazione che per sua stessa natura (e per la scarsa incidenza dei profitti) presenta una limitata appetibilità per eventuali soggetti esterni.

Purtuttavia AMT e per essa, e secondo le relative competenze, il suo RPC, mantengono un costante controllo allo scopo di verificare eventuali cambiamenti nel quadro appena descritto; cambiamenti che farebbero innalzare il livello di allerta con conseguente avvio di attività di monitoraggio e relativi interventi, anche di concerto con l'Amministrazione Comunale ed i competenti uffici di Prefettura.

2.1) IL CONTESTO INTERNO

L'Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A. (AMT Catania) è una società per azioni costituita in data 07.07.2011 dal Comune di Catania, azionista unico, al fine di organizzare e gestire, secondo gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, "la mobilità nelle aree urbane ed extraurbane ed in particolare l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva del trasporto pubblico di persone e cose" oltre ad attività connesse e strumentali" (art. 4 Statuto).

Sono organi della Società (in base al vigente Statuto):

- l'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Collegio Sindacale

Il Comune di Catania ha facoltà di nominare detti organi, tenendo conto di quanto dispone lo Statuto sulla nomina, poteri e funzionamento degli stessi.

Attualmente l'ente pubblico locale garantisce il rispetto del requisito del "controllo analogo" richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza per l'affidamento di servizi "diretto" o "in house". AMT, quindi, svolge il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) in regime di concessione nel rispetto delle previsioni contenute nel "Contratto di programma" sottoscritto



con il Comune e in base ad altre eventuali convenzioni atte a garantire ai cittadini il pieno e continuativo esercizio del diritto alla libera e sicura circolazione sul territorio catanese.

La struttura della società ha subito recenti cambiamenti. A tal proposito, con verbale n. 8 del 9 maggio 2018, il CdA ha approvato il nuovo assetto organizzativo con conseguenti modifiche alla macrostruttura aziendale.

Tale macrostruttura si presenta, dunque, alla luce delle ultime modifiche approvate col verbale di cui sopra, e rese esecutive dal 1 luglio 2018, secondo il seguente grafico:



Gestione hardware aziendale ANAMONICHICANI MACCO ROUMBLA Epia erb. (MS) big Original Germicano Gestlone software astendale RESPONSABLE AMMUNISTRAZIONE E FRANCE AMT CATANIA – SPA – MACROSTRUTTURA GARE CONTRATTI - ASSAULT INSAL - ASSAULT - ASSAULT - ASSAULT CONTRACT STATES [pag. set. 2 (c) dect. Assault Assault Assault Assault - As 1000/001 MONTAN At Marie (po. ro. 103 kg) Contributed CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DIRECTORE GENERALE PRESIDENTE PRODUCIONE PRODUCIONE Ing. Indon's Visite PECON SAMALE THE, ESS ON 1 CLY MEDIO LIMITED ACTION OF LIMITED Action on Limit Persons on Action of Limited Samensian RESPONSABILE RISORSE UMANE Addressin par etc. 300 kg. Materials par etc. 300 kg. Materials Capit RSPP (Ing. Gregorit Camittatos)

AUTOVO ALYOIDAN DI MENONIMI DEL



3) AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL PIANO

Secondo quanto riportato nel PNA 2016, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge 190 del 2012, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, "sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali".

A tale riguardo si ricorda che il P.N.A. statuisce:

- a) in termini generali, che i contenuti dello stesso sono rivolti agli enti pubblici economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate;
- b) al paragrafo 3.1.1 del PNA della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica (predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato l'11 settembre 2013 dalla CIVIT): che "per evitare inutili ridondanze, qualora gli enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla Legge 231 del 2001, ma anche a tutti quelli considerati nella Legge 190 del 2012".

Si ricorda, inoltre che a seguito delle indicazioni contenute nei Piani Nazionali anticorruzione che si sono succeduti nel tempo è emersa la nozione di Ente di diritto privato che opera in regime di controllo pubblico, come nel caso di AMT S.p.A.

Tali enti "sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali (omissis). Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione. L'amministrazione che esercita la vigilanza verifica l'avvenuta introduzione dei modelli da parte dell'ente pubblico economico o dell'ente dì diritto privato in controllo pubblico. L'amministrazione e l'ente vigilato organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate. I sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni,



compresa l'eventuale segnalazione di illeciti, con l'indicazione dei referenti sono definiti rispettivamente nel P.T.P.C. dell'amministrazione vigilante e nei Piani di prevenzione della corruzione predisposti dagli enti pubblici economici e dagli enti privati in controllo pubblico."

Il PNA appare, quindi, chiaro nel ricondurre, per le società ed enti di diritto privato in controllo pubblico, gli adempimenti in questione al sistema di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di rispetto degli adempimenti previsti dalla legge 190/2012.

Ad ulteriore chiarimento rispetto a quanto previsto dal PNA 2016 sulla concreta individuazione degli Enti e società destinatarie degli obblighi sulla prevenzione della corruzione si consideri quanto stabilito nella delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Tal delibera dapprima precisa che "l'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016, aggiungendo il comma 2 bis all'art. 1 della l. 190/2012, prevede che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli "altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2103" siano destinatari delle indicazioni contenute nel PNA (del quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo), ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio PTPC, i secondi devono adottare "misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

A seguito dell'appena descritto complesso normativo l'ANAC ha affermato che "Di questa innovazione occorre sottolineare come, da un lato, essa costituisca conferma della distinzione già operata dalla determinazione n. 8/2015 dell'Autorità, secondo la quale solo gli enti di diritto privato in controllo pubblico (AMT) sono tenuti ad adottare le misure integrative del "modello 231", mentre gli enti di diritto privato, società partecipate o altri enti di cui all'art. 2 bis, co. 3, non hanno gli stessi obblighi. Dall'altro lato, va sottolineato che essa consente di superare ogni residuo dubbio sull'applicabilità della normativa anticorruzione anche agli enti di diritto privato controllati da amministrazioni nazionali. La nuova normativa è chiara nel configurare un generale ambito soggettivo di applicazione, senza distinzioni tra livelli di governo".



In conclusione l'ANAC ha ritenuto che: "Al fine di precisare l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in relazione alle tipologie di soggetti considerati dall'art. 2

bis si può, conclusivamente ritenere che, con riferimento all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione, occorra distinguere tre tipologie di soggetti:

- le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che adottano il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC);
- i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, tenuti ad adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231 del 2001: enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico come definite dall'art. 2, co. 1, lett. m), del d. lgs. 175 del 2016, associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
- i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, sono invece esclusi dall'ambito di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, diverse dalla trasparenza".

Il PNA 2018 riprende sostanzialmente la distinzione tra Enti di cui alla delibera appena descritta.

Da quanto appena detto emerge che l'AMT, quale Ente di diritto privato in controllo pubblico, sarebbe tenuta ad adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231 del 2001; poiché però il MOGC non è stato ancora adottato (per i motivi di cui appresso) ed in ogni caso non essendo obbligatoria la sua adozione, l'Azienda ha scelto (esercitando la facoltà prevista dagli organi di controllo nazionali) di procedere alla predisposizione del piano triennale 2019-2021 che si pone quale aggiornamento di quello precedente.

Tale scelta è diventata in un secondo momento una necessità, poiché, pur convenendo sull'opportunità di dotarsi di un siffatto modello organizzativo e pur volendo conformarsi alle indicazioni ANAC sul punto, l'Azienda è stata caratterizzata, nell'ultimo triennio, da un profilo di elevata instabilità.



Si precisa, a tal proposito, che la struttura aziendale ha subito un processo di riorganizzazione che ha visto non solo l'avvicendamento di due direttori generali nel 2016 ma anche l'avvicendamento, nel 2017, di due presidenti.

La riorganizzazione dell'assetto aziendale è proseguita nel 2018 con la nomina di nuovo Presidente e di un nuovo Consiglio di Amministrazione

L'azienda ha pertanto ritenuto opportuno rinviare una fase talmente delicata qual è quella di predisposizione ed approvazione del MOGC preferendo attendere la conclusione delle vicende societarie e la stabilizzazione dei relativi assetti.

Per quanto riguarda il PTPC di AMT si precisa cha la stessa si è dotata inizialmente di un piano triennale per gli anni 2015-2017. Tale piano è stato aggiornato, nel 2016 e nel 2017, secondo specifiche modalità.

In particolare l'ANAC aveva chiarito, con comunicato del 2015, che ciascuna Amministrazione avrebbe potuto decidere di procedere all'aggiornamento del Piano o approvandone uno completo in sostituzione di quello precedente oppure approvando un aggiornamento annuale diretto soltanto al recepimento delle eventuali modifiche normative e delle relative nuove indicazioni dell'ANAC, lasciando immutato tutto il resto.

Quest'ultima soluzione è stata quella adottata dall'AMT Catania con gli aggiornamenti annuali approvati nel 2016 e nel 2017. Alla scadenza del precedente triennio è stato poi approvato il PTPC 2018-2020.

In fase di aggiornamento di quest'ultimo Piano non si può però prescindere da quanto affermato nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 16 marzo 2018 il quale precisa che: "In sede di vigilanza sui piani l'Autorità ha potuto verificare che, in sede di aggiornamento, molte amministrazioni, invece di realizzare una completa attuazione delle misure di prevenzione procedono con numerosi rinvii e/o soppressioni ed integrazioni di paragrafi, con conseguenti difficoltà di coordinamento tra le disposizioni e di comprensione del testo.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, il PTPC deve essere integrato con il Programma per la trasparenza: la necessaria integrazione degli obiettivi di trasparenza con il piano della performance necessita di una loro previsione annuale nell'ambito della programmazione su base triennale.



Si richiama, pertanto, l'attenzione delle Amministrazioni sull'obbligatorietà dell'adozione, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il successivo triennio".

Pertanto, nel rispetto delle indicazioni contenute nel comunicato di cui sopra, è intenzione della società, col presente documento, procedere all'aggiornamento del precedente PTPC mediante l'adozione di un nuovo completo Piano che coprirà il triennio 2019-2021.

IL PTPC dell'AMT si pone le finalità, in linea con le prescrizioni degli organismi nazionali di controllo, di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte. A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità nei confronti di molteplici interlocutori. Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione. Inoltre, il PTPC è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'Azienda a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra AMT S.p.A. ed i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sull'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
- aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione.

In AMT è stato convenuto che l'RPCT, allo scopo di rendere effettiva l'attuazione del Piano Triennale nei suoi principi cardine come sopra descritti, provveda ad effettuare delle



verifiche periodiche a campione e che relazioni trimestralmente, all'esito, ai competenti organi di controllo.

Soltanto attraverso l'adozione congiunta di tutte le predette misure ed un puntuale processo di mappatura del rischio (che, si anticipa fin d'ora, avverrà compiutamente con l'adozione del MOGC nel corso di quest'anno) sarà possibile prevenire o quantomeno limitare la diffusione di fenomeni corruttivi, incrementare la capacità dell'Azienda di scoprire eventuali casi di corruzione ed in ogni caso creare un contesto sfavorevole alla nascita di tali fenomeni anche attraverso l'adozione di prassi virtuose da parte del personale dell'Azienda.

4) SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO

4.1) IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Com'è noto la L.190/2012 prevede la nomina, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, del responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Tale legge attribuiva la funzione ai "dirigenti amministrativi di ruolo, di prima fascia in servizio".

La nuova formulazione dell'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012, come modificata dal D.Lgs. 97/2016, stabilisce, invece, che "l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività."

Inoltre, il Dipartimento della Funzione Pubblica e l'ANAC (da ultimo in Determinazione n.12 del 28.10.2015) hanno precisato che considerato il ruolo e le responsabilità attribuite alla figura in esame, è importante che la scelta ricada su un dirigente che si trovi in posizione di relativa stabilità, per evitare che la necessità di intraprendere iniziative penetranti nei confronti della struttura organizzativa possa essere compromessa (anche solo potenzialmente) dalla situazione di precarietà dell'incarico.

La nuova disciplina rafforza anche il ruolo d'interlocuzione con la struttura e di controllo, prevedendo che l'organo di indirizzo (il CDA nel caso di AMT) disponga eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che al RPC siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Il medesimo decreto attribuisce al RPCT il potere di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV (laddove presente) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e di indicare agli uffici competenti



all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Nel caso di AMT l'attuale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato individuato, con delibera del CDA del 9 maggio 2018, nella persona della Dottoressa Francesca Pettinato, Capo dell'Unità Organizzativa Amministrativa ad interim.

L'AMT non ha potuto nominare per il ruolo di RPCT un dirigente poiché a tutt'oggi non vi sono figure dirigenziali all'interno della struttura aziendale. Tale soluzione è coerente con le indicazioni ANAC, la quale ha precisato che le funzioni devono essere attribuite possibilmente ad un dirigente interno e nelle sole ipotesi in cui la Società sia priva di dirigenti, o questi siano presenti in numero molto limitato, la funzione possa essere attribuita ad una figura non dirigenziale la quale, in ogni caso, garantisca le necessarie competenze.

Per quanto riguarda i compiti e i poteri del RPCT la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 ha specificato, a seguito di apposito quesito, quali sono i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione secondo la normativa vigente.

In particolare:

- l'art 1, co. 8, l. 190/2012, stabilisce che il RPCT predisponga in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione;
- l'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
- l'art. 1 co. 9, lett. c) della medesima legge dispone che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.
- l'art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifichi l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e proponga modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o



nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.

- l'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.
- l'art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto "un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione"
- l'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni".
- l'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina ai sensi dell'art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.
- l'art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT curi la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio.

Inoltre il Responsabile:

- provvede alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni



ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società o quando siano emanati provvedimenti legislativi che richiedano una revisione;

- elabora, d'intesa con le funzioni competenti, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- collabora alla predisposizione di adeguati meccanismi informativi ed identifica le informazioni che devono essere trasmesse al Responsabile stesso o messe a sua disposizione;
- segnala tempestivamente le violazioni di cui viene a conoscenza all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- riferisce al Consiglio di Amministrazione periodicamente, sull'attività e segnala, anche ai fini di adeguamento degli atti generali di organizzazione, eventuali disfunzioni riscontrate nell'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza;
- predispone e trasmette alle Funzioni Aziendali la documentazione organizzativa interna, contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti necessari;
- promuove, coordinandosi con le Funzioni Aziendali competenti, idonee iniziative per la capillare diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi di Etica e Trasparenza, delle procedure o dei protocolli ad esso relative, conformemente ai ruoli ed alle responsabilità dei medesimi;
- esamina l'eventuale documentazione pervenutagli dalle Funzioni Aziendali relativa ad atti ufficiali, quali, in particolare, provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contro la Pubblica Amministrazione; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per tali reati; le notizie relative all'evidenza di procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- in esito agli accertamenti condotti e ove venga ravvisata una violazione di legge o delle procedure, sollecita le funzioni aziendali, competenti all'applicazione delle sanzioni disciplinari adeguate, informandosi in ordine alle concrete modalità di adozione ed attuazione;



- conduce ricognizioni periodiche e/o non programmate delle attività aziendali, presso tutti i siti operativi, al fine di verificare l'adeguatezza della mappatura delle attività sensibili, delle procedure o dei protocolli aziendali, delle soluzioni organizzative adottate a fronte delle attività a rischio individuate.

Per lo svolgimento di tutti i suddetti compiti l'Azienda s'impegna mettere a disposizione del RPC adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.

4.2) ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

Ferma restando la struttura aziendale come sopra individuata, ai fini di una corretta attuazione del Piano e delle disposizioni in esso contenute, è necessaria la partecipazione ed il coinvolgimento degli organi aziendali.

In particolare il CDA, esercitando la sua funzione d'indirizzo, fornisce tutto il supporto necessario nell'ambito dell'attuazione delle prescrizioni in materia di anticorruzione sia in termini di apporto di risorse che in termini di autoanalisi ed indicazioni e suggerimenti da fornire al RPC allo scopo di migliorare sempre più i processi aziendali relativi alla prevenzione della corruzione.

Vi sono poi i responsabili delle unità organizzative i quali, nella loro qualità di referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, forniscono collaborazione e supporto all'RPC, comunicando tutte le informazioni che possono avere rilevanza ai fini corruttivi e di cui vengono eventualmente a conoscenza nell'esercizio quotidiano delle loro mansioni.

Infine si precisa l'apporto di tutto il personale restante il quale ha avuto un ruolo attivo nel processo di autoanalisi organizzativa e mappatura dei processi di rischio.

In conclusione si può affermare che la collaborazione sinergica di tutte queste componenti aziendali ha portato a risultati apprezzabili nello scorso triennio (nessun evento corruttivo da segnalare) e non si dubita che tutti i soggetti coinvolti recepiranno le nuove indicazioni contenute nel presente documento e nei futuri aggiornamenti al fine di ottenere risultati sempre più soddisfacenti.



5) MAPPATURA DEI PROCESSI ED INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

5.1) METODOLOGIA APPLICATA

La mappatura di tutti i processi aziendali è definita dall'ANAC come un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'Ente, strumentale ai fini dell'identificazione, valutazione e trattamento dei rischi corruttivi.

Scopo della mappatura è quello, dunque, di definire un elenco di processi o macro-processi di cui è necessario effettuare una descrizione e rappresentazione il cui livello di dettaglio tenga conto delle esigenze organizzative, delle caratteristiche e della dimensione della struttura. Sarà pertanto necessaria l'individuazione delle responsabilità delle strutture organizzative che intervengono, l'indicazione dell'origine del processo e del risultato atteso, l'indicazione della sequenza di attività suddivisa in fasi, nonché i tempi, le risorse le interrelazioni tra i processi.

Si precisa, inoltre, che la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 prevedeva espressamente che "il necessario approccio generale (mappatura di tutte le aree) deve essere reso compatibile con situazioni di particolare difficoltà, soprattutto a causa di ridotte dimensioni organizzative o di assoluta mancanza di risorse tecniche adeguate allo svolgimento dell'autoanalisi organizzativa"; il provvedimento citato consentiva alle amministrazioni che si fossero trovate in queste situazioni di procedere alla mappatura generalizzata dei propri processi distribuendola al massimo in due annualità (2016 e 2017), a condizione che la parte di analisi condotta producesse l'individuazione delle misure di prevenzione.

AMT S.P.A. ha inteso avvalersi di questa possibilità ma, a causa della situazione d'instabilità aziendale descritta in precedenza e della limitatezza delle risorse umane e tecniche a disposizione, non è stato possibile procedere ad una specifica mappatura del rischio.

In particolare non è stato possibile seguire le indicazioni del PNA sui metodi di misurazione del rischio né, di conseguenza, rilevare concretamente il livello di rischio delle attività aziendali. Tuttavia si può già anticipare (ma si specificherà più avanti) che, stanti le ridotte dimensioni organizzative e grazie alle misure preventive e repressive applicate ed al programma di formazione del personale avviato in azienda già negli anni scorsi e proseguito pure nel 2018, è scarsa la possibilità che si possano verificare fenomeni corruttivi ed in



effetti al giorno d'oggi non è stato concretamente accertato alcun episodio in ambito corruttivo.

L'Azienda conta di procedere ad una mappatura concreta in sede di predisposizione e adozione del MOGC, mediante la costituzione di gruppi di lavoro formati da personale appartenente ai diversi settori della Società.

Cionondimeno si è ritenuto, una volta individuate le aree di rischio nei loro contenuti minimi ed obbligatori, di attribuire a ciascuna di esse un livello di rischio secondo una scala di misurazione da alto a basso a seconda delle problematicità riscontrate nell'esercizio quotidiano dell'attività aziendale.

5.2) INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Le difficoltà strutturali prima evidenziate non hanno, comunque, impedito al RPC di individuare le principali aree a rischio in AMT, sulla scorta delle "aree di rischio comuni ed obbligatorie" indicate dalla normativa nazionale e rispetto alle quali AMT è esposta.

a) area di acquisizione e progressione del personale – conferimento di incarichi

Nell'ambito del processo in esame, possono essere individuati i seguenti sub processi:

- A.1. Processo di Reclutamento
- A.2. Processo di Progressioni di carriera
- A.3. Processo di Conferimento di incarichi di collaborazione

Rientrano in quest'area le attività di costituzione o modificazione di rapporti di lavoro autonomo o subordinato, progressioni di carriera, incarichi di collaborazione.

Attività a rischio AMT

- Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione;



- Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
- Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Valutazione del rischio

AMT, in quanto società di capitali ad esclusiva partecipazione pubblica è tenuta all'espletamento di procedure selettive per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi.

In particolare le ultime procedure selettive di assunzione tramite concorso pubblico sono avvenute nel 2005 e le relative graduatorie sono state rese pubbliche nel 2011.

L'area in esame presenta un livello di rischio corruzione che si può classificare come medio.

b) area di affidamento di lavori, servizi e forniture

Nell'ambito del processo di affidamento di lavori, servizi e forniture, possono individuarsi i seguenti sub processi:

- B.1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento;
- B.2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;
- B.3. Requisiti di qualificazione;
- B.4. Requisiti di aggiudicazione;
- B.5. Valutazione delle offerte;
- B.6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;
- B.7. Procedure negoziate;
- B.8. Affidamenti diretti;
- B.9. Revoca del bando;
- B.10. Redazione del cronoprogramma;
- B.11. Varianti in corso di esecuzione del contratto;
- B.12. Subappalto;
- B.13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali



durante la fase di esecuzione del contratto.

Rientrano in quest'area le procedure di affidamento a terzi (pubblici o privati) di lavori o di forniture di beni o servizi.

Attività a rischio AMT

- Richiesta di acquisto di beni o servizi non necessari al funzionamento della struttura per uso o a vantaggio personale o arrecare un vantaggio ad un fornitore;
- Utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai regolamenti per favorire una determinata impresa;
- Avvantaggiare un fornitore per l'aggiudicazione dell'appalto;
- Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare lavori non correttamente eseguiti o forniture e servizi non conformi agli standard di qualità richiesti al fine di avvantaggiare il fornitore;
- rapporti con il Comune di Catania per l'affidamento/esecuzione/rinnovo del contratto dei servizi di trasporto pubblico locale urbano e relati servizi nonché rapporti con gli altri Enti locali e con le istituzioni della Regione Sicilia per l'ottenimento dei contributi e degli altri Enti Pubblici.

Valutazione del rischio

AMT si è dotata di un proprio regolamento per gli acquisti e per le procedure di affidamento di lavori che recepisce le indicazioni contenute nella normativa del "Codice dei Contratti Pubblici" (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). Inoltre è stato implementato l'albo dei fornitori con invito mediante avviso pubblico, da parte di AMT, perché vengano inoltrate le richieste per l'inclusione nello stesso.

L'area in esame presenta un livello di rischio corruzione che si può classificare come medio.

c) area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Il processo in esame si articola nei seguenti sub processi:

C.1. Processo di tipo autorizzativo (abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni).



C.2. Processo di tipo concessorio.

Attività a rischio AMT

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali, quali ad esempio:
 - o gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici preposti alla sicurezza dei trasporti per la messa in esercizio delle linee e relativi rinnovi (es. Assessorati Trasporti Regione Sicilia)
 - o gestione delle richieste di autorizzazioni/licenze alla PA per lo svolgimento di costruzioni/manutenzioni degli Immobili aziendali di propria competenza (es. Uffici, Depositi, Officine, Parcheggi ecc)
 - o gestione delle pratiche amministrative per la messa in circolazione/rinnovo di mezzi su gomma presso il Pubblico Registro Automobilistico e rilascio nulla osta dal Comune di Catania;
- Gestione dei rapporti con le Autorità e/o con gli Organismi di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge (es. Corte dei Conti, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, Ispettori Regione Sicilia o Comune di Catania, Autorità Garante per la Privacy, ANAC, ecc.);
- Gestione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge e dei rapporti con i funzionari pubblici, quali ad esempio:
 - o gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per adempimenti relativi alla gestione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero in caso di emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/ elettromagnetico;
 - o gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (es. Testo Unico sulla sicurezza) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
 - o gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
 - o gestione di trattamenti previdenziali) assicurativi del personale;



- o predisposizione e gestione delle dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- o gestione degli adempimenti in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio ex DPR 753/80 e delle relative ispezioni in qualità di Direttore di Esercizio.

Valutazione del rischio

Si tratta di procedimenti amministrativi non facilmente verificabili nelle società che sono piuttosto destinatarie di provvedimenti di autorizzazione e/o concessione che non "autorità" rilascianti tali provvedimenti. Per tali motivi ed anche perché non si sono concretamente verificati fenomeni corruttivi in tale ambito è possibile declassare il rischio in quest'area da medio (come nella vigenza del precedente PTPC) a basso.

d) area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari

Il processo in esame si articola nei seguenti sub processi:

- D.1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an;
- D.2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;
- D.3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato;
- D.4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;
- D.5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
- D.6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

Attività a rischio AMT

- Processi di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Si consideri a titolo esemplificativo: Gestione di iniziative socio/culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità, sponsorizzazioni, negoziazione, stipulazione e/o esecuzione di contratti per la vendita di beni o servizi.

Valutazione del rischio



L'Azienda è anche proiettata ad ottenere sempre maggiore consenso da parte dell'utenza. In questa direzione è sovente l'organizzazione di apposite iniziative di promozione e sviluppo dell'attività di AMT soprattutto in occasione delle diverse festività che si succedono nel corso dell'anno. Poiché però nella maggior parte dei casi tali iniziative sono organizzate autonomamente dall'Azienda è molto difficile che possano verificarsi episodi ad impatto corruttivo. Pertanto il livello di rischio in quest'area è da classificare come basso.

Oltre alle aree finora enunciate l'ANAC ha adottato la determinazione n. 12 del 28/10/2015 avente ad oggetto l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, che ha individuato nuove aree di rischio:

- 1) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- 2) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- 3) incarichi e nomine
- 4) affari legali e contenzioso.

Area n. 1) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

IL PNA 2015 afferma che le attività connesse ai pagamenti potrebbero presentare rischi di corruzione quale, ad esempio, quello di ritardare l'erogazione dei compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti, liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione, sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte, effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette e veritiere, permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente.

L'AMT si è dotata di un codice etico il quale vincola tutti gli organismi aziendali al rispetto delle norme in materia di onorabilità e decoro. Inoltre a partire dall'anno scorso l'AMT ha intrapreso un percorso di informatizzazione dei procedimenti relativi alla valutazione delle entità economiche (tipicamente elaborazione delle buste paga, conteggio monte ore ecc.) allo scopo di ridurre l'apporto umano in settori nei quali il rischio di corruzione è potenzialmente elevato.

In quest'ambito la società ha rivolto la propria attenzione verso l'implementazione di sistemi informatici in grado di monitorare il corretto svolgimento di alcune attività poste in essere dal personale come la predisposizione delle buste paga e dei conseguenti pagamenti.



Sul punto ci si riporta a quanto già indicato dall'RPC in seno alle considerazioni generali per l'anno 2018.

L'Azienda dispone di patrimonio immobiliare proprio che viene utilizzato per l'attività propria dell'Azienda ma non gestisce contratti di locazione o comodato quindi tale zona di rischio non ricorre.

Area n. 2) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Nel PNA 2015 si afferma che "le attività di vigilanza, controllo, ispezione e l'eventuale irrogazione di sanzioni riguardano tutte le amministrazioni che svolgono compiti di vigilanza su specifici settori" ... "Le omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento di tali attività può consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi".

Le aree n. 3 e 4 (incarichi e nomine ed affari legali e contenzioso) possono farsi rientrare nell'area prima indicata come area b) area di affidamento di lavori, servizi e forniture.

In questa sede si aggiunge soltanto che l'AMT si è dotata di un elenco di professionisti a cui attingere in caso di conferimento di incarichi legali (a livello di contenzioso e stragiudiziale).

Tale albo contiene i dati, inclusi i curricula dei professionisti ai quali l'AMT si rivolge volta per volta con criteri di turnazione e trasparenza.

6) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Per trattamento del rischio s'intende l'insieme delle misure di prevenzione assunte dall'Azienda allo scopo di eliminare o ridurre al minimo il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi. Tali misure hanno come destinatari tutti gli organismi aziendali, dai soggetti che rivestono posizioni apicali fino al resto del personale.

formazione e comunicazione

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione l'Autorità intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di



tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

Nel passato triennio AMT ha già predisposto ed attuato una serie di attività attraverso la partecipazione a corsi di formazione specifici in materia.

Infatti nel primo semestre del 2017 è stato organizzato un corso sull'organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/01, mentre nel secondo semestre un altro corso ha avuto ad oggetto il controllo di gestione e contabilità industriale

A fronte del successo di tale attività di formazione e l'impatto positivo della stessa nel minimizzare i rischi corruttivi, AMT ha implementato ed intensificato, le attività nel campo della formazione con individuazione, dai parte dei responsabili di area, del personale interessato volta per volta alla materia oggetto del corso.

In particolare nel corso del 2018 è stato organizzato un corso di formazione di 40 ore complessive nel settore paghe ed uno di 50 ore nel settore contabilità. Ciò al fine di formare il personale all'utilizzo dei pacchetti applicativi acquistati dall'Azienda proprio per migliorare l'efficienza dello stesso e minimizzare il rischio in questi settori.

Spetterà all'RPCT la valutazione ed il controllo circa l'effettività della frequenza e la qualità della formazione.

Codice di comportamento e codice etico

La legge n. 190/2012, con l'art. 1, comma 44, ha sostituito i commi 1 e 5 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 che prevedono:

- l'emanazione, da parte del governo, di un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;
- la definizione da parte di ciascuna pubblica amministrazione, con esperimento di una procedura partecipativa e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, di un proprio codice di comportamento che integri e specifichi il codice di comportamento emanato dal governo. Per tali finalità, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.



Il DPR 16.04.2013, n. 62, avente ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ha definito i doveri minimi di diligenza, lealtà imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare (art. 1, comma 1), che devono essere poi integrati e specificati dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni (art. 1, comma 2). Lo stesso Piano Nazionale Anticorruzione, ha individuato, come detto, tra le azioni e le misure per la prevenzione, l'adozione di un proprio codice di comportamento da parte di ciascuna pubblica amministrazione.

Con delibera n. 75 del 24 ottobre 2013, l'ANAC ha definito le prime Linee guida generali in materia.

E', tuttavia, intendimento dell'ANAC predisporre delle nuove Linee Guida in modo che il codice di comportamento adottato sulla base di quelle linee guida possa recuperare il ruolo che gli compete; cioè quello di tradurre in regole di comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPC persegue con misure di tipo oggettivo, organizzativo.

Poiché tali linee guida verranno emanate soltanto nei primi mesi del 2019 si può procedere all'adozione del presente Piano triennale senza dover contestualmente lavorare al nuovo Codice di comportamento, come espressamente stabilito dal PNA 2018.

In ottemperanza alle sopra citate disposizioni normative, ed in accordo con quanto stabilito dal D. lgs. n. 231/01 e dal DPR n. 62/13, AMT ha già adottato un proprio codice etico, visibile al link "amministrazione trasparente" sul sito ufficiale di AMT Catania.

Tale codice rappresenta un importante tassello del sistema integrato di compliance aziendale, fortemente voluto dalla Società a tutela non solo dell'azionista ma anche di tutti i soggetti a vario titolo interessati (utenti TPL, stakeholders, società civile). L'osservanza delle norme in esso contenuto deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali degli Amministratori e dei Sindaci, dei dipendenti e di tutti coloro i quali, a qualunque titolo, collaborano con la Società.

Rotazione del personale

La legge 190/2012, nel trattare la tematica della rotazione, sembra riferirsi esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs. 165/2001: prova ne è la previsione contenuta al paragrafo 3.1.4. del PNA dove è espressamente previsto che solo le Pubbliche



Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale operante nelle aree a più elevato rischio corruzione. Anche il paragrafo B.5. dell'allegato 1 al PNA, nel descrivere i termini e le modalità della rotazione sembra riferirsi ai soli dipendenti pubblici, così come la tavola 5 allegata al PNA recante "Rotazione del Personale" che, nella parte relativa alla amministrazioni destinatarie delle misure, richiama, ancora una volta, solo le PP.AA. di cui al D.Lgs. 165/2001. D'altronde anche il paragrafo B.2. dell'allegato 1 al PNA e la tavola 2 allegata al PNA nel descrivere ed illustrare il contenuto dei c.d. modelli di organizzazione degli enti di diritto privato in controllo pubblico non richiama, neppure implicitamente, la misura della rotazione e, gli orientamenti dell'ANAC, non forniscono alcun chiarimento.

In ogni caso, a prescindere dall'adozione della misura in oggetto quale obbligo o meno, AMT conviene sull'opportunità di adottare la rotazione del personale quale misura di prevenzione della corruzione nelle aree in cui tale rischio si presenti in misura più elevata.

Tuttavia la misura in oggetto mal si concilia con la struttura aziendale tipica delle società che svolgono il servizio di trasporto pubblico locale come AMT; in tali aziende vi sono una serie di attività che presentano un carattere di specificità tale per cui è difficile spostare il personale senza ostacolare il corretto svolgimento dei compiti aziendali.

Si pensi ad esempio ad una risorsa che dall'ufficio acquisti venga spostata all'ufficio risorse umane o chi dall'ufficio risorse umane venga spostato all'ufficio paghe.

Chiaramente il personale si troverebbe in una situazione di grossa difficoltà non riuscendo a far fronte a mansioni per le quali non ha ricevuto adeguata formazione e per le quali, dunque, non può avere la necessaria competenza.

Forse consapevole delle difficoltà di attuazione della misura in oggetto, l'ANAC ha fornito, col nuovo PNA 2016, approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, delle ulteriori indicazioni in proposito.

Si legge, infatti nel PNA che "Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la



trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".

Rispetto, quindi, a questa nuova concezione della misura di prevenzione della rotazione del personale l'RPC valuterà nel prossimo triennio modalità e tempi per la sua concreta attuazione.

> verifica sulla insussistenza di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs n. 39 del 2013 e del d.lgs n. 65/01

Il D.lgs. n. 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della legge 190/2012, prevedendo fattispecie di:

- inconferibilità, ovvero di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g);
- incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

Il D.lgs. n. 39/2013 è inoltre intervenuto per estendere la portata del divieto stabilito dal comma 16 ter dell'art. 53 D.lgs. n. n.165/2001, relativamente ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni ai quali è interdetto lo svolgimento, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, di attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - anche ai soggetti titolari di uno degli incarichi cui si riferisce il decreto, compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. L'art. 20 del D.lgs. 39/2013 prevede l'obbligo dell'interessato, all'atto del conferimento dell'incarico, di



presentare una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al suddetto decreto e l'adempimento dell'obbligo è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

In ottemperanza alle norme sulla trasparenza le dichiarazioni acquisite vengono tempestivamente pubblicate sul sito dell'AMT di Catania. Tali dichiarazioni sono sottoposte al controllo dell'RPC il quale informerà l'Azienda e prenderà gli opportuni provvedimenti, previa audizione dell'interessato.

> Il whistleblowing

Con l'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, il nostro ordinamento, nel dotarsi di un sistema organico di prevenzione della corruzione, ha previsto, fra le misure da adottare, anche l'introduzione di un sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, c.d. whistleblower (l'art. 1, comma 51 ha introdotto l'art. 54-bis del decreto legislativo 165 del 2001). Con il termine di whistleblower, in generale, s'intende il soggetto che riferisce un illecito compiuto ai danni delle pubblica amministrazione nell'ambito di un procedimento più o meno disciplinato dalla legge. Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il dipendente denunciante. Lo scopo principale del whistleblowing è, quindi, quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.

Con delibera del n. 6 del 17 giugno 2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato, il regolamento sulla procedura per le segnalazioni degli illeciti (whistleblowing). Tale regolamento è stato redatto anche in ottemperanza a quanto disposto con determina ANAC n. 6 del 2015, attraverso la quale l'Autorità Anticorruzione ha fornito le "linee guida in materia della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", proponendo un modello procedurale per la gestione delle segnalazioni che le amministrazioni, nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico potranno adottare sulla base delle proprie esigenze organizzative.

7) IL SISTEMA DISCIPLINARE

In accordo con quanto previsto dall'art. 1 Legge n. 190/2012 la condotta tenuta dal lavoratore in violazione delle norme di comportamento previste dal PTPC, Codice Etico e di



Comportamento costituisce un illecito disciplinare che può importare l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

L'articolo 2104 c.c., individuando il dovere di obbedienza a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura legale e contrattuale impartite dal datore di lavoro.

In caso d'inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti al potere sanzionatorio imposti dalla Legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori"), ove applicabili, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili, che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

Spetta al Responsabile della prevenzione segnalare, per gli opportuni provvedimenti, eventuali violazioni in materia di corruzione all'Autorità competente.

Per quanto riguarda specificamente l'attività di controllo e vigilanza sui propri dipendenti (attività necessariamente prodromiche rispetto all'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari) si segnalano due ordini di servizio emanati dall'Azienda il 4 gennaio 2019 i quali regolamentano, rispettivamente, l'accesso al pubblico e la rilevazione della presenza del personale di movimento.

A tal proposito col primo si precisa che chi accede presso i locali aziendali deve essere specificamente identificato con inserimento delle generalità in apposito registro e con richiesta del motivo della visita; successivamente l'accesso potrà essere autorizzato soltanto previo consenso dell'ufficio interessato.

Tale procedura è stata adottata, naturalmente, anche per minimizzare il rischio che soggetti esterni possano entrare in contatto con i dipendenti in assenza di qualsiasi controllo e quindi si pone, in un certo senso, quale misura di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Per quanto specificamente riguarda i dipendenti aziendali si precisa la necessità di esibire il relativo tesserino e si raccomanda di evitare visite sia interne che esterne se non per motivi strettamente necessari e soltanto per il tempo occorrente per la risoluzione del problema motivo di visita.



L'ordine di servizio in oggetto precisa infine che quando gli uffici sono chiusi sono assolutamente vietate le visite nonché la permanenza negli uffici stessi di personale estraneo.

Il secondo ordine di servizio si riferisce, invece alle modalità di rilevazione della presenza del personale di movimento.

La vigilanza ed il controllo relativi a tale tipologia di personale verrà effettuata dotando il personale medesimo di apposito tesserino per la rilevazione automatica della presenza tramite gli orologi elettronici presenti nei posti in cui il personale inizia e finisce il servizio.

Le violazioni di questi ordini di servizio da ultimo emanati dall'azienda, come le violazioni relative agli altri ordini di servizio, nonché quelle relative alla violazione del PTPCT e dei codici Aziendali comporterà l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.



PARTE II LA TRASPARENZA

1) LA TRASPARENZA ALLA LUCE DEL D. LGS. N. 97/2016

La legge n.190/2012 individua nel rafforzamento della trasparenza uno degli strumenti principali per la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. Infatti, il comma 9, lett. f), dell'art. 1 prevede, quale che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, abbia come contenuto l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge. La legge n. 190/2012 individua anche la trasparenza come livello essenziale delle prestazioni relative ai diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, comma 2 lettera m) della Costituzione, che va assicurata attraverso la pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni riguardanti i procedimenti amministrativi. Le informazioni pubblicate devono essere facilmente accessibili, complete e agevolmente consultabili, pur nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Per trasparenza si deve intendere l'accessibilità totale alle informazioni sull'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti delle persone, promuovere la partecipazione all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1, D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016).

Nell'ottica della semplificazione, il novellato D.Lgs. 33/2013 prevede la soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Pertanto l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sono più oggetto di un separato atto, ma parte integrante del PTPC come "apposita sezione". Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

2) TRASPARENZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle



persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, l'ANAC si è trovata a dover chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento". Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che "La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1".

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, dovranno verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati ecc.



Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che "Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione".

3) OGGETTO E FINALITÀ

AMT Catania S.p.A. ha predisposto nell'home page del sito istituzionale (www.amt.ct.it) un'apposita sezione, denominata "Amministrazione Trasparente", costruita in conformità a quanto previsto dall'allegato A del D.lgs. n.33/2013 con contenitori tematici, nella quale sono resi accessibili i documenti, le informazioni ed i dati la cui pubblicazione è prevista come obbligatoria dalla normativa vigente. Tale sezione ha consentito di razionalizzare, rendendola più fruibile, la collocazione di una serie di dati già presenti sul sito istituzionale, ancorché in ambienti differenti. La struttura di "Amministrazione trasparente" è articolata in sezioni e sotto-sezioni, come disposto dalla tabella 1 allegata al D.lgs. 33/2013, e integrata dalle indicazioni riportate nell'allegato 1 della delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione per l'aggiornamento del Programma triennale della trasparenza".

Attraverso il PTPC 2018-2020, e l'attuazione concreta dei contenuti della presente sezione "Trasparenza", AMT S.p.A. Catania si propone di realizzare i seguenti obiettivi considerati strategici in materia di trasparenza:

- Favorire l'accessibilità delle informazioni prescritte dalla normativa per quanto attiene l'organizzazione e l'attività della Società, allo scopo di consentire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi del buon andamento e imparzialità dell'operato di AMT;
- Figure directione dire
- ➤ Il libero esercizio dell'accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati acquisibili mediante tale istituto.



4) IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Al Responsabile per la Trasparenza competono le seguenti attività:

- il coordinamento e il controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la continuità, la completezza, la chiarezza ed l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- il controllo della regolare attuazione dell'accesso civico;
- la segnalazione dei casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione, come previsti dalla normativa vigente;
- ➤ la collaborazione con l'Amministrazione Pubblica di riferimento (Comune di Catania) per lo svolgimento delle funzioni in materia di trasparenza come indicate dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs n.33/2013;
- ➤ la guida dell'intero processo di realizzazione delle iniziative volte a garantire la piena attuazione in materia di trasparenza.

Nell'azione di monitoraggio, il Responsabile Trasparenza si avvale del supporto e della collaborazione delle altre strutture aziendali interessate, le quali sono tenute a fornire, tempestivamente, tutte le informazioni richieste al fine del corretto svolgimento dell'attività di verifica e di controllo.

5) INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DELLA TRASPARENZA

L'RPCT curerà la capillare divulgazione dei contenuti in materia di trasparenza ai soggetti tenuti alla sua attuazione quali i dirigenti (tenuti a fornire le informazioni rilevanti nei termini previsti), gli uffici che forniscono il supporto tecnico necessario per la costante implementazione del sito ed infine gli uffici che hanno rapporti con il pubblico (URP), i quali devono garantire il corretto svolgimento delle relazioni col pubblico.



L'Azienda potrà, inoltre, prevedere le c.d. giornate della trasparenza cioè appositi incontri finalizzati a presentare tutte le attività svolte nel corso dell'anno di riferimento.

Tali occasioni sono finalizzate a diffondere la conoscenza delle attività svolte e delle iniziative intraprese, in modo da incrementare una consapevolezza ed una cultura della legalità sostanziale, con particolare riferimento alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, da parte dei principali *stakeholder* di riferimento, di cui incentiva la partecipazione.

6) ACCESSO CIVICO

Il novellato art. 5, comma 2 del D.Lgs 33/2013, ai sensi del quale "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis", potenzia ulteriormente, rispetto alla versione precedente, tale tipologia di accesso. Essa si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

In sostanza si tratta di tutti quei documenti, dati ed informazioni che, ai sensi della disciplina vigente in materia di trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare ed invece non sono presenti sul sito istituzionale.

AMT si è dotata di apposito regolamento riguardante gli obblighi di diffusione di informazioni da parte delle P.A. Le suddette misure sono state attuate grazie alla collaborazione tra le diverse U.O., nonché alla disponibilità del personale dipendente a recepire le iniziative del RPC. Sul sito istituzionale è presente, oltre al regolamento che indica le modalità di accesso, anche la relativa modulistica in modo da rendere più agevoli e veloci le procedure di consegna della relativa richiesta presso i competenti uffici aziendali.

Sarà cura dell'RPCT relazionare gli Organi di controllo qualora lo strumento dell'Accesso civico dovesse essere utilizzato e, pertanto, dovessero verificarsi richieste di accesso agli atti da parte di soggetti terzi.



7) PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DEL TRIENNIO.

Anno 2019

Come già detto vari sono stati i fattori a causa dei quali la Società non si è potuta dotare di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001.

Giova ricordare la grave instabilità aziendale che ha indotto i vertici di AMT a rinviare l'adozione del MOGC preferendo attendere la conclusione delle vicende societarie e la stabilizzazione dei relativi assetti.

Infatti l'adozione del modello organizzativo (nella sua versione "integrata" col presente piano che ad operazioni ultimate rappresenterà una parte del MOGC), e prima ancora la sua predisposizione, comporta tutta una serie di attività per le quali è necessaria la partecipazione della struttura aziendale nella sua interezza. Si pensi innanzitutto alla mappatura del rischio che comporta un continuo raccordo tra RPC e i funzionari delle varie aree aziendali i quali devono compiere un'accurata analisi e valutazione circa eventuali profili di rischio riscontrati nel proprio settore. Si consideri poi tutte le altre attività quali la gestione e il trattamento del rischio nonché l'individuazione delle più idonee misure di prevenzione.

Come si vede l'adozione del MOGC comporta una fattiva partecipazione di tutte le componenti all'interno di AMT la cui struttura, solo da qualche mese, ha raggiunto un discreto livello di stabilità.

Come naturale conseguenza dell'adozione del MOGC vi sarà poi la costituzione dell'organismo di vigilanza e controllo, adempimento, anche questo che avverrà entro il 2019.

Biennio 2020- 2021

- 1 Esame e verifica, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione circa l'efficacia e l'effettiva operatività del MOGC;
- 3. Analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel biennio precedente;
- 4. Definizione delle procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate;
- 5. Effettuazione di una eventuale revisione delle procedure già poste in essere;
- 6. Monitoraggio degli eventuali eventi corruttivi e dei "tentati" eventi rilevati nell'anno, per area, tipologia, descrizione sintetica, provvedimenti assunti dal responsabile diretto, azioni organizzative o gestionali attuate;
- 7. Attuazione e Monitoraggio degli obblighi D.lgs. 33/2013;



- 8. Creazione di un Piano della Formazione anno 2020, possibilmente con formazione mirata e differenziata in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione per apicali e soggetti referenti.
- 9. realizzazione giornate della trasparenza ed implementazione del sistema di diffusione dei dati aziendali.